

Agevolazioni fiscali

 Quesito gratuito pubblicato su **Speciale Telefisco 2024**

Investimenti 4.0, tranche agevolabili secondo i periodi

31 GENNAIO 2024



Una società effettua 40 milioni di investimenti 4.0 con queste tempistiche: - 20 milioni con prenotazione entro il 31 dicembre 2022, con effettuazione e interconnessione nel giugno del 2023; - 20 milioni con effettuazione e interconnessione entro il 2023. Entrambe le tranche sono agevolabili, con le norme valide nel 2022 per gli investimenti prenotati in quell'anno, e con la normativa vigente per quelli relativi al 2023?


Ultimo aggiornamento del 03-02-24



La risposta è positiva. Per quanto disposto dall'articolo 1, commi 1057 e 1057-bis della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021, come modificati dall'articolo 1, comma 423, della legge 197/2022 (di Bilancio per il 2023) e dall'articolo 12, comma 1-ter, del DL198/2022, il credito d'imposta "industria 4.0" per l'acquisto di beni strumentali nuovi spetta nelle seguenti misure: - per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, oltre che per quelli "prenotati" in tale periodo (con accettazione dell'ordine e versamento di acconti in misura almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022), effettuati entro il 30 novembre 2023 (comma 1057), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo per importi superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo per importi superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro (limite massimo); - per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025, oltre che per quelli "prenotati" entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026 (comma 1057-bis), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% del costo per importi superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo per importi superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro (limite massimo). Ciascun plafond è da riferire all'arco temporale indicato nello specifico comma di riferimento e opera su base annuale. Pertanto, il limite complessivo di 20 milioni indicato al comma 1057 (investimenti effettuati nel 2022) è da riferire esclusivamente agli investimenti effettuati nel corso del 2022 (o prenotati in tale anno e conclusi entro il 30 novembre 2023). Il raggiungimento di tale limite tramite gli investimenti effettuati nel 2022 (o prenotati in tale periodo) non incide, invece, sulla capienza degli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 (e non prenotati prima di tale data), per i quali si dovrà avere a riferimento il distinto plafond disciplinato dal comma 1057-bis della norma citata. Pertanto, entrambi gli investimenti effettuati dalla società in questione sono agevolabili, ciascuno nella misura indicata dalla rispettiva norma di riferimento in base al periodo. A conferma di quanto riportato, si può richiamare la circolare 14/E/2022, che offre una interpretazione sistematica della norma. In tale documento si afferma, sulla base della relazione tecnica alla legge di Bilancio per il 2022, che - nonostante la formulazione letterale in cui si fa riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025 - anche il plafond indicato all'articolo 1, comma 1057-bis, di tale legge, pari complessivamente a 20 milioni di euro, è da riferire a ogni annualità di tale periodo.



Bonus edilizi

**S** Quesito gratuito pubblicato su **Speciale Telefisco 2024**

Le alienazioni di immobili che hanno fruito del 110%

31 GENNAIO 2024



La legge 213/2023 (di Bilancio per il 2024), all'articolo 1, comma 64, ha confermato la rilevanza delle plusvalenze immobiliari conseguite con la cessione di immobili sui quali sono stati eseguiti lavori fruendo del superbonus. Tuttavia, se l'immobile ricevuto per successione è stato oggetto dei lavori agevolati eseguiti dal de cuius, non trova applicazione la previsione normativa citata. Lo stesso criterio è applicabile per analogia a un immobile detenuto da un società semplice, su cui siano stati eseguiti lavori fruendo di superbonus, e che, per successione di quote, viene trasmesso agli eredi del de cuius?

Ultimo aggiornamento del 01-02-24




QUESITO CON RISPOSTA A CURA DI

Chiara Vanni

PROFESSIONISTA

Si ritiene che, nel caso in esame, la società semplice (e, per trasparenza, i soci) non sia esclusa dalla tassazione della eventuale plusvalenza determinata a norma dell'articolo 68 del Tuir (Dpr 917/1986) e derivante dalla cessione dell'immobile, nel caso in cui i lavori eseguiti fruendo del superbonus si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione. L'esclusione citata nel quesito è, infatti, riservata agli immobili ricevuti in successione, mentre, nel caso in esame, la proprietà dell'immobile non risulta variata, essendo cadute in successione le quote della società semplice.

Contabilità e bilanci

 Quesito gratuito pubblicato su [Speciale Telefisco 2024](#)

Le informazioni da rendere nel bilancio di esercizio

1 FEBBRAIO 2024

GB

Si chiede se, nell'ambito della nota integrativa al bilancio di esercizio (quindi, a carico degli amministratori), vi sia o meno un obbligo informativo in merito alla sussistenza degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui all'articolo 2086 del Codice civile, così come modificato dal Codice della crisi e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019), oppure se si tratti di una informativa di competenza del collegio sindacale, nell'ambito della propria relazione.


Ultimo aggiornamento del 06-02-24

QUESITO CON RISPOSTA A CURA DI



Chiara Vanni
PROFESSIONISTA

Si rileva che, né all'interno del Codice civile, né tra le norme del Codice della crisi, si rinvencono disposizioni che impongano all'organo amministrativo uno specifico obbligo informativo in bilancio, relativamente all'adozione degli adeguati assetti organizzativi, sia con riferimento alla relazione sulla gestione sia in nota integrativa. Tuttavia, dev'essere osservato che - anche prima dell'introduzione del Codice della crisi e delle modifiche apportate all'articolo 2086 del Codice civile - era necessario riportare le seguenti informazioni: - in nota integrativa, le prospettive di continuità aziendale dell'impresa, avendo a riferimento un "prevedibile arco temporale futuro" di almeno 12 mesi (si veda Oic, n. 11); - nella relazione sulla gestione, i principali rischi e le incertezze cui la società è esposta, gli indicatori di risultato finanziari e non finanziari, l'evoluzione prevedibile della gestione (articolo 2428 del Codice civile). Sebbene non vi sia una norma che imponga una espressa dichiarazione riguardo agli assetti adottati, le informazioni indicate, e da rendere nei documenti relativi al bilancio d'esercizio, ne presuppongono sostanzialmente l'adozione. Visto il combinato disposto degli articoli 2429, comma 2, e 2403 del Codice civile, e valutate anche le indicazioni fornite dal Cndcec (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) nelle norme tecniche per l'esercizio della professione (modello di relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022), la relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio deve dare atto dell'avvenuta vigilanza «sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni» e le eventuali "osservazioni" da riferire al riguardo. Chiara Vanni



Torna indietro | Supported By **OPEN Dot Com**

Bonus edilizi



Quesito gratuito pubblicato su **Speciale Telefisco 2024**

Se il subappaltatore acquista crediti edilizi dall'appaltatore

1 FEBBRAIO 2024



Una impresa subappaltatrice è disponibile ad acquistare crediti da bonus edilizi dal proprio appaltatore, al fine di compensarli con i crediti che la stessa vanta (e vanterà, per lavori da eseguire) a favore dell'appaltatore. Nel caso in cui l'appaltatore sia assoggettato a procedura concorsuale (ad esempio, per liquidazione giudiziale), c'è il rischio che l'operazione possa essere revocata e, nel caso, con quali conseguenze?

Ultimo aggiornamento del 03-02-24


QUESITO CON RISPOSTA A CURA DI



Chiara Vanni
PROFESSIONISTA

A norma dell'articolo 166, comma 1, lettera b, del Cciii (Codice della Crisi e dell'Insolvenza), in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un soggetto, il curatore può chiedere la revocatoria degli «atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore». In tale caso è onere del soggetto che riceve il pagamento (l'impresa subappaltatrice, nel caso di specie) dimostrare che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore. Oltre a tale ipotesi revocatoria, più agevole da azionare da parte della curatela, potrebbe inoltre essere azionata – con maggiori oneri documentali a carico della procedura – la revocatoria ordinaria ex articolo 165 del Cciii e articolo 2901 del Codice civile. In caso di esito positivo dell'azione revocatoria, il curatore - ottenuta l'inefficacia del trasferimento del credito - avrebbe diritto a ripristinare la situazione antecedente alla cessione. Pertanto, il credito derivante da bonus edilizio dovrebbe essere trasferito nuovamente alla società in liquidazione giudiziale e il subappaltatore risulterebbe creditore nei confronti di tale ultima società, potendo tentare il recupero del proprio credito soltanto mediante proposizione di domanda di ammissione allo stato passivo.

Redditi d'impresa

 Quesito gratuito pubblicato su [Speciale Telefisco 2024](#)

Trasformazione societaria e tassazione riserve di utili

1 FEBBRAIO 2024



Si chiede se l'imponibile delle riserve di utili in capo alla società trasformata debba scontare per intero la ritenuta d'imposta al 26 per cento, o se l'imponibile da assoggettare vada decurtato dalla plusvalenza già assoggettata a imposta sostitutiva.

Ultimo aggiornamento del 06-02-24


QUESITO CON RISPOSTA A CURA DI



Chiara Yanni
PROFESSIONISTA

Nonostante nel quesito non sia specificato esplicitamente, dal tenore della domanda pare che il caso in esame riguardi la trasformazione di una società di capitali non trasparente in una società semplice, trasformazione eseguita fruendo della tassazione agevolata prevista dall'articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 197/2022, di Bilancio per il 2023.. Ciò posto, si rileva che - a norma dell'articolo 170, comma 4, lettera b, del Tuir - le riserve pregresse formate prima della trasformazione, non ricostituite con apposita iscrizione nel bilancio della società trasformata, sono tassate in capo ai soci nel periodo successivo alla trasformazione. Poiché, in ragione della mancata tenuta delle scritture contabili, per la società semplice l'iscrizione delle riserve non è possibile, la tassazione delle riserve non risulta evitabile. A norma del comma 5 del medesimo articolo, le riserve pregresse sono tassabili secondo il regime proprio degli utili da partecipazione in società di capitali. Ordinariamente, la distribuzione di utili, da parte di società di capitali a persone fisiche al di fuori del regime d'impresa, è assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento. L'importo delle riserve da assoggettare a ritenuta non dev'essere decurtato della plusvalenza assoggettata a imposta sostitutiva. Ciò si spiega in ragione del fatto che le riserve pregresse non si sono generate con l'operazione di trasformazione, ma derivano da precedenti fatti gestionali relativi alla società (per esempio, utili correnti). Con riferimento alla ritenuta a titolo d'imposta, si pone il problema della possibilità della società semplice di agire da sostituto, in quanto non formalmente compresa tra i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del Dpr 600/1973. A tale proposito, tramite le risposte rese dall'agenzia delle Entrate in occasione dell'edizione di Telefisco svoltasi a settembre 2023, è stato chiarito che anche la società semplice subentrante alla società di capitali a seguito di operazione di trasformazione deve assolvere gli obblighi del sostituto relativamente alla tassazione delle riserve pregresse. L'Agenzia, facendo prevalere una interpretazione logico-sistematica rispetto al mero dato letterale dell'articolo 27, ha, cioè, affermato che l'assoggettamento delle riserve di utili ex Srl deve avvenire, per i soci persone fisiche, mediante ritenuta a titolo di imposta del 26% effettuata da parte della società semplice. La stessa Agenzia ha, poi, precisato che la ritenuta dev'essere versata entro il 16 aprile del periodo d'imposta successivo alla trasformazione.

Incentivi alle imprese Industria 4.0 e leasing

 Il Sole 24 Ore | 10 febbraio 2024 | NORME E TRIBUTI | p. 25

Incentivi alle imprese Industria 4.0 e leasing, come compilare le fatture

Nell'ipotesi di acquisto di un bene strumentale "Industria 4.0" tramite contratto di leasing, la dicitura «bene agevolabile ai sensi della legge 178 del 30 dicembre, articolo 1, commi da 1051 a 1067» è sufficiente che sia inserita nel corpo della fattura di vendita del fornitore alla società di leasing o deve obbligatoriamente essere inserita anche nelle singole fatture dei canoni di leasing emesse nei confronti di chi utilizza il bene oggetto del credito d'imposta? A norma dell'articolo 1, comma 1062 della legge 178/2020, «Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta [per l'acquisto di beni strumentali nuovi, nds] sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter». Per quanto affermato dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 439/E/2021, in caso di acquisto di beni tramite leasing è necessario che l'espresso riferimento normativo sia riportato anche nelle fatture ricevute dal soggetto che usufruisce del credito relative ai canoni. Si rileva che, per quanto affermato dalla stessa agenzia delle Entrate nella medesima risoluzione, la fattura elettronica sprovvista di dicitura può essere regolarizzata alternativamente mediante apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea del documento oppure mediante integrazione elettronica. La regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata anche ex post, purché entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Chiara Vanni